



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3 - POLITICHE SOCIALI

DATA	07/09/2021
NUMERO	2628

OGGETTO: Avvio procedura di co-programmazione dei servizi sociali finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio nell'Ambito territoriale sociale XXII- con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore ed Organi di Volontariato ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. approvazione bando e schema di domanda

IL DIRIGENTE

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 11 del 01/06/2021;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;
- che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 28/01/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 55, in data 23/02/2021, di approvazione P.E.G. 2021 con dotazioni 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale N^ 56 del 22/07/2021 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 – variazione al bilancio 2021 – 2023 di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del d.lgs 267/2000. applicazione avanzo di amministrazione 2020.
- Il Verbale del Comitato dei Sindaci N^ 22 del 25/08/2021 avente ad oggetto "Avvio

procedura di co-programmazione, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore ed Organi di Volontariato, dei servizi sociali finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio nell'Ambito territoriale sociale XXII- ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.. Atto di indirizzo.

- il vigente Regolamento di un sistema integrato di servizi sociali;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N^ 72/2021 con il quale si adottano le linee guida sul rapporto fra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli art. 55-57 del decreto legislativo N^ 117 del 2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 N^ 207;
- d.lgs. 33/2013;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.18/0/2000 n. 267 e s.m.i.;

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, secondo comma, prevede che "La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)";
- il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".;

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni nell'ambito dei Servizi Sociali;
- la co-programmazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, rappresenta l'istituto che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche in precedenza evocate, anche in termini di efficacia ed attualità;
- in particolare, si tratta di un procedimento istruttorio, finalizzato all'individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli stakeholder nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi.

- la co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento;
- il coinvolgimento degli Enti del terzo settore e delle organizzazioni del volontariato appare decisivo, in quanto gli stessi sono «rappresentativi della "società solidale" e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi, sia un'importante capacità organizzativa e di intervento.
- Quanto sopra produrrà effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore dei cittadini residenti nell'Ambito Territoriale Sociale XXII;

Precisato che:

- L'ambito Territoriale Sociale XXII, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-programmazione, nell'ambito dei Servizi Sociali per l'Ambito Territoriale Sociale XXII riservando ad altri eventuali atti, procedure e determinazioni conseguenti la realizzazione degli interventi necessari;
- l'istituto della co-programmazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

1. di richiamare la parte indicata in premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto di quanto stabilito dal verbale N° 22 del Comitato dei Sindaci del 25 agosto 2021 e di approvare lo schema di Bando e di domanda per l'avvio della procedura di co-programmazione dei servizi sociali finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio nell'Ambito territoriale sociale XXII - con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore ed Organi di Volontariato ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000;
4. di dare atto che si può prescindere dal visto contabile in quanto non è previsto nessun onere diretto o indiretto a carico del Bilancio Comunale;
5. di individuare, in base all'art. 5 della L. 241/90, nel dr. Domenico Fanesi Coordinatore dell'Ambito Territoriale XXII il responsabile del procedimento del presente atto, firmato digitalmente dal medesimo;
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva non comportando impegno di spesa;

7. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
FANESI DOMENICO

Il Dirigente
CICCARELLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)